

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 luglio 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06091

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le sentenze ed ordinanze della Corte, dal n. 320/1995 al n. 341/1995,
e dal n. 343 al n. 355 saranno pubblicate nelle prossime edizioni
della 1ª Serie speciale*

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 342. Sentenza 12-21 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporti - Regione Campania - Provvedimenti di concessione di zutoline interferenti con servizi di trasporto di competenza statale - Necessità, a norma della legge statale, per il rilascio della concessione, del parere del Ministero dei trasporti - Previsione in legge regionale, che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non pervenuto, si intende favorevole - Violazione del principio per cui spetta allo Stato stabilire le modalità con cui un proprio parere debba considerarsi espresso - Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale - Illegittimità costituzionale - Possibilità, per la regione, in caso di prolungata inerzia dell'organo statale nella emissione del parere, di porvi rimedio sollevando un conflitto di attribuzione.

(Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 5

N. 356. Sentenza 13-24 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Obbligo di nominare d'ufficio un difensore che assista l'incolpato dinanzi alla commissione di disciplina, quando questi non lo abbia designato - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione - Non comparabilità con la norma, per cui la presenza di un difensore è sempre assicurata, applicabile nel procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare (che a differenza della sanzione disciplinare di Stato incide sulla libertà personale) della consegna di rigore - Possibilità di contraddittorio e di difesa anche in mancanza della obbligatorietà dell'assistenza di un difensore - Non fondatezza della questione.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Non consentita possibilità per il difensore nominato dall'incolpato o designato dal Presidente della commissione di disciplina, di interventi dinanzi alla commissione quando il sottufficiale rimanga assente - Irrazionalità - Indebita compressione del diritto dell'incolpato di non comparire affidando a chi lo assiste il compito di giustificarlo - Illegittimità costituzionale parziale.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Sanzioni disciplinari di Stato - Perdita del grado per rimozione a causa di violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina - Asserita non rispondenza all'esigenza, posta anche dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione, che anche per gli illeciti disciplinari i comportamenti suscettibili di sanzione siano definibili in base alla legge - Esclusione, in quanto gli atti di cui il sottufficiale si sia reso responsabile sono in ogni caso adeguatamente caratterizzati dalla incompatibilità con gli essenziali doveri del suo stato - Non fondatezza della questione.

[Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 73, primo comma, 74, primo comma, 60, primo comma, numero 6, e 63, lettera d)].

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97)

* 7

N. 357. Sentenza 13-24 luglio 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione Campania - Ripiano della maggiore spesa farmaceutica accertata per l'anno 1992 nella provincia di Salerno - Autorizzazione per la giunta regionale a provvedervi con anticipazione di cassa da estinguersi mediante accensione di mutuo - Riapprovazione della legge, da parte del consiglio regionale, in seguito a rinvio del Governo con richiesta di riesame, a maggioranza semplice, anziché, come richiesto per le leggi, come quella impugnata, «non nuove», a maggioranza assoluta - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altro motivo di incostituzionalità dedotto.

(Legge regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995).

(Cost., artt. 127, quarto comma, e 81, quarto comma)

Pag. 12

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 luglio 1995 (della regione autonoma Valle d'Aosta).

Lavori pubblici - Previsione della nomina di un coordinatore unico di lavori pubblici da eseguire nel triennio di attuazione degli interventi accanto alla figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei medesimi previsti originariamente dall'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Indebita invasione della competenza della regione in materia di lavori pubblici - Riferimento al ricorso 39/1994 presentato dalla stessa regione ricorrente avverso la legge n. 109/1994.

(D.-L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., art. 116, statuto della Valle d'Aosta artt. 2 e 4)

Pag. 15

N. 40. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 1995 (della provincia autonoma di Bolzano).

Agricoltura - Attuazione degli artt. 8 e 9 regolamento C.E.E. n. 2092/91 in materia di produzione agricola agro-alimentare con metodo biologico - Disciplina analitica del controllo su tali attività nonché degli organismi ad esso preposti e del controllo sui medesimi - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, già disciplinata con legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12 - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previa intesa con la provincia di Bolzano - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, artt. 1, 2, 3 primo e terzo comma; 4, secondo, terzo e quarto comma; 5, primo comma; 6, secondo e terzo comma; 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma);

(Cost., art. 76, statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 21 art. 9, n. 3 e art. 16)

» 17

N. 41. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 luglio 1995 (della provincia autonoma di Trento).

Agricoltura - Attuazione degli artt. 8 e 9 regolamento C.E.E. n. 2092/91 in materia di produzione agricola agro-alimentare con metodo biologico - Disciplina analitica del controllo su tali attività nonché degli organismi ad esso preposti e del controllo sui medesimi - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, già disciplinata con legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10);

(Cost., art. 76; statuto Trentino-Alto Adige artt. 8, n. 21, 9, n. 3, e 16)

» 23

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 342

Sentenza 12-21 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Trasporti - Regione Campania - Provvedimenti di concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale - Necessità, a norma della legge statale, per il rilascio della concessione, del parere del Ministero dei trasporti - Previsione in legge regionale, che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non pervenuto, si intende favorevole - Violazione del principio per cui spetta allo Stato stabilire le modalità con cui un proprio parere debba considerarsi espresso - Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale - Illegittimità costituzionale - Possibilità, per la regione, in caso di prolungata inerzia dell'organo statale nella emissione del parere, di porvi rimedio sollevando un conflitto di attribuzione.

(Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, sesto comma).

(Cost., artt. 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto (*recte*: sesto) comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Ditta Marino Michele contro la Regione Campania ed altra, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e della Ditta Marino Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Uditi l'avv. Vittorio Zammit per la Ditta Marino Michele e Tommaso M. Monti per la Regione Campania;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di provvedimenti della Regione Campania relativi alla concessione dell'autolina Napoli-Foggia, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. prima-ter, con ordinanza del 27 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee), che, per l'istituzione da parte della regione di autolinee di interesse comunale o ultracomunale interferenti con gli impianti fissi ferroviari gestiti o concessi dallo Stato, avrebbe trasformato il previsto parere del Ministero dei trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) in una forma di silenzio-assenso.

Si sostiene nell'ordinanza che, nonostante il trasferimento delle funzioni alle regioni operato con il d.P.R. n. 5 del 1972, sarebbe stato mantenuto il previsto parere a tutela di un interesse «ultraregionale, quale è quello della salvaguardia dei trasporti statali», mentre la norma regionale, lungi dal creare una disciplina meramente procedurale, sostituirebbe integralmente, anche nel suo contenuto sostanziale, la norma statale (art. 46, ultimo comma, cit.), così violando i limiti costituzionali posti all'autonomia regionale. Né alcun rilievo potrebbe avere la successiva legge-quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981, n. 151), in quanto «inidonea ad abrogare la norma regionale».

2. — Si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo*, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

Nella memoria di udienza precisa che l'art. 4, comma 4, della legge-quadro n. 151 del 1981 ha mantenuto in vigore le norme di cui al capo I della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni — fra le quali l'art. 2, ultimo comma, come modificato dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 — «fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo comma»; ma la legge regionale n. 40 del 1975, ora impugnata, poiché è precedente alla citata legge-quadro, non può escludere l'applicazione di quella legislazione statale opportunamente richiamata, potendo a ciò la regione provvedere soltanto con una futura legge regionale «da emanarsi in attuazione della legge-quadro ... e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». Ne deriva che la norma regionale denunciata sarebbe ormai abrogata dalla nuova legge statale di principio; onde, in via preliminare, l'irrelevanza della questione. Nel merito, richiama precedenti pronunzie costituzionali e di giudici amministrativi e conclude, in via subordinata, per l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3. — È intervenuta la Regione Campania sostenendo, invece, che la legge-quadro n. 151 del 1981 (art. 4, comma 4) cit. avrebbe abrogato tutte le disposizioni statali precedenti — in un primo momento mantenute ferme dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, e tra queste anche l'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955 — mentre avrebbe ribadito l'esclusione dal trasferimento dei soli trasporti di competenza statale, senza fare più alcun riferimento ad un assenso del Ministero in caso di interferenza delle istituende autolinee regionali con linee ferroviarie e stradali, ritenendosi pacificamente la materia di competenza regionale e, per la Regione Campania, disciplinata dalla legge regionale n. 40 del 1975.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto (*recte*: sesto) comma, della legge della Regione Campania n. 40 del 1975, il quale prevede che, ai fini del rilascio dei provvedimenti di concessione di autolinee che interferiscono con servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti indicato nel quinto comma dello stesso articolo, il parere «ove... non sia pervenuto, si intende favorevole».

Ad avviso del giudice *a quo* la disposizione impugnata è in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione perché essa, «ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale una regola procedimentale, sostituisce integralmente — anche nel suo contenuto sostanziale — la norma statale [art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771] con l'indubbia violazione dei limiti costituzionali dell'autonomia legislativa regionale».

2. — Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, adombrata dalla difesa della parte privata, sotto il profilo della già avvenuta abrogazione della norma regionale impugnata per il sopravvenire della legge dello Stato n. 151 del 1981.

In proposito il giudice *a quo* ha motivato, in modo non implausibile, circa l'attuale vigenza di detta norma, e ciò è sufficiente ai fini del giudizio di rilevanza (*v., ex plurimis*, sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Ciò non senza considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati.

3. — Nel merito la questione è fondata.

Anche se la difesa della Regione sembrerebbe adombrare la eventualità che il parere dell'organo statale non sia più richiesto dalla normativa vigente, l'ordinanza di rinvio muove dal presupposto della perdurante vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 che lo prevede e che deve considerarsi mantenuto fermo anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (e non è contestata,

in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un percorso interferente sul servizio ferroviario». In base a tale premessa interpretativa deve ritenersi che la norma regionale denunciata viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché incide su di una materia di competenza dello Stato, spettando senza dubbio a questo di stabilire le modalità con le quali il parere di un suo organo debba intendersi espresso.

È appena il caso di considerare che la legge regionale in esame non può giustificarsi in vista dell'esigenza di consentire alla regione di essere messa in condizione di esercitare le proprie funzioni nella materia, nell'ipotesi di prolungata inerzia dell'organo dello Stato competente ad emettere il previsto parere. Qualora ciò dovesse accadere, la regione potrebbe difatti avvalersi, per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione certamente idoneo a rimuovere l'ostacolo che dovesse in tal modo essere frapposto ai fini di quell'esercizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma, della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0945

N. 356

Sentenza 13-24 luglio 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Obbligo di nominare d'ufficio un difensore che assista l'incoltato dinanzi alla commissione di disciplina, quando questi non lo abbia designato - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione - Non comparabilità con la norma, per cui la presenza di un difensore è sempre assicurata, applicabile nel procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare (che a differenza della sanzione disciplinare di Stato incide sulla libertà personale) della consegna di rigore - Possibilità di contraddittorio e di difesa anche in mancanza della obbligatorietà dell'assistenza di un difensore - Non fondatezza della questione.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato - Non consentita possibilità per il difensore nominato dall'incoltato o designato dal Presidente della commissione di disciplina, di interventi dinanzi alla commissione quando il sottufficiale rimanga assente - Irrazionalità - Indebita compressione del diritto dell'incoltato di non comparire affidando a chi lo assiste il compito di giustificarlo - Illegittimità costituzionale parziale.

Forze armate - Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Sanzioni disciplinari di Stato - Perdita del grado per rimozione a causa di violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina - Asserita non rispondenza all'esigenza, posta anche dal principio di imparzialità della pubblica amministrazione, che anche per gli illeciti disciplinari i comportamenti suscettibili di sanzione siano definibili in base alla legge - Esclusione, in quanto gli atti di cui il sottufficiale si sia reso responsabile sono in ogni caso adeguatamente caratterizzati dalla incompatibilità con gli essenziali doveri del suo stato - Non fondatezza della questione.

[Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 73, primo comma, 74, primo comma, 60, primo comma, numero 6, e 63, lettera d)].
(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 73, primo comma, 74, primo comma, e del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera *d*), della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1994 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Gaetano D'Andrea contro il Ministero della difesa ed altra, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Gaetano D'Andrea;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Antonino Romco per Gaetano D'Andrea;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 14 aprile 1994 nel corso di un giudizio promosso dal sottufficiale dell'Aeronautica militare Gaetano D'Andrea per ottenere l'annullamento del decreto del Ministero della difesa con il quale gli era stata comminata la sanzione disciplinare di Stato della perdita del grado per rimozione, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale concernenti: *a*) l'omessa previsione dell'obbligo di nominare un difensore d'ufficio nel procedimento disciplinare e l'impossibilità per il difensore di intervenire dinanzi alla Commissione di disciplina in assenza dell'incolpato (artt. 73, primo comma, e 74, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»); *b*) la genericità della norma che prevede i comportamenti sanzionati con la rimozione e conseguente perdita del grado, norma che risulta dal combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera *d*), della legge n. 599 del 1954.

2. — In relazione al primo ordine di questioni, il giudice rimettente ritiene che le disposizioni denunciate, in quanto non prevedono l'obbligo della nomina del difensore d'ufficio (art. 73, primo comma) e nella parte in cui stabiliscono l'impossibilità per il difensore eventualmente designato di intervenire dinanzi alla Commissione di disciplina in assenza dell'incolpato (art. 74, primo comma), violino il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione). La garanzia di effettività del contraddittorio sarebbe lesa sia se l'incolpato non nomini un difensore, sia se, avendolo nominato, ma rimanendo assente dinanzi alla Commissione di disciplina, non possa essere difeso da chi lo assiste.

Ad avviso del giudice rimettente questa regolamentazione determinerebbe anche un'irragionevole disparità di trattamento tra chi sia incolpato di un illecito disciplinare punibile con una sanzione di Stato e chi incorra in un illecito disciplinare passibile della sanzione di corpo della consegna di rigore, giacché solo in quest'ultimo caso il militare avrebbe diritto all'assistenza di un difensore d'ufficio, secondo quanto prevedono le norme di principio sulla disciplina militare (art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382).

La soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è considerata dal giudice rimettente pregiudiziale per la decisione del giudizio principale, in quanto il procedimento disciplinare si è svolto dinanzi alla Commissione di disciplina in assenza dell'incolpato e del difensore, il quale, se nominato, non avrebbe potuto assistere il militare incolpato non comparso.

3. — In ordine alla questione concernente la fattispecie sanzionata disciplinarmente, il giudice rimettente ritiene che la formula «per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari», adottata per definire i casi nei quali è prevista la perdita del grado (art. 60, primo comma, numero 6), della legge n. 599 del 1954), sia estremamente generica, potendosi riferire a tutte le mancanze previste dal codice di disciplina. In tal modo l'incolpato non sarebbe posto in grado di conoscere preventivamente i comportamenti puniti con la sanzione della rimozione, mentre all'Amministrazione sarebbe attribuita la più ampia discrezionalità nello stabilire in relazione a quali illeciti infliggere

la rimozione, che determina la cessazione dal servizio, quando per le sanzioni disciplinari di corpo i comportamenti per i quali può essere inflitta la consegna di rigore devono essere specificatamente previsti dal regolamento di disciplina (art. 14, ultimo comma, della legge n. 382 del 1978).

Il giudice rimettente ritiene che questa normativa sia in contrasto con il principio di legalità (art. 25, secondo comma, della Costituzione), in mancanza di una definizione precisa e riconoscibile delle fattispecie sanzionate con la grave sanzione della rimozione, e violi il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), perché il potere disciplinare risulterebbe dilatato in misura difficilmente sindacabile anche in sede di tutela giurisdizionale.

Anche la soluzione di questo dubbio di legittimità costituzionale è considerata pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio principale, in quanto al sottufficiale, già sanzionato penalmente per diserzione, è stata addebitata, con una contestazione equivalente ad una generica trasgressione dei doveri d'ufficio, la violazione di norme del regolamento di disciplina militare che riguardano il comportamento contrario al giuramento prestato, al grado, al senso di responsabilità ed al contegno del militare (artt. 9, 10, 14 e 36 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545).

4. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte privata, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate.

Considerato in diritto

1. — I dubbi di legittimità costituzionale investono, sotto due profili, le norme sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che regolano il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di Stato e la configurazione delle violazioni disciplinari punibili con la perdita del grado per rimozione.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ritiene che siano in contrasto con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), come pure con il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione), la mancata previsione dell'obbligo di nominare d'ufficio un difensore che assista l'incolpato dinanzi alla Commissione di disciplina, quando questi non lo abbia designato, e l'esclusione dell'intervento del difensore dinanzi alla Commissione stessa quando si proceda in assenza dell'incolpato (artt. 73, primo comma, e 74, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599). Il giudice rimettente sottolinea che la presenza di un difensore è sempre assicurata dalle norme sulla disciplina militare nel procedimento previsto per irrogare la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore (art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382).

Con riferimento alla disciplina sostanziale, la genericità della definizione della condotta («per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari») che può essere sanzionata con la perdita del grado per rimozione (artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera *d*), della legge 31 luglio 1954, n. 599) è ritenuta in contrasto sia con la garanzia di legalità in relazione alle sanzioni punitive amministrative (art. 25, secondo comma, della Costituzione), sia con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), alla quale sarebbe attribuito un potere discrezionale eccessivamente ampio e difficilmente sindacabile in sede di tutela giurisdizionale.

2. — I dubbi di legittimità costituzionale relativi all'assistenza di un ufficiale difensore dinanzi alla Commissione di disciplina sono solo in parte fondate.

Il primo di essi riguarda l'art. 73, primo comma, della legge n. 599 del 1954, nella parte in cui stabilisce che «il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina». Secondo il giudice rimettente questa disposizione non prevede che in ogni caso vi sia un difensore nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di Stato, come invece è disposto dall'art. 15, secondo comma, delle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) per infliggere la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.

Assumendo come parametro di scrutinio l'art. 3 della Costituzione, le due situazioni sono state già ritenute dalla Corte non comparabili. Difatti l'assistenza obbligatoria di un difensore, prevista per la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore, che può essere comminata per un massimo di quindici giorni, attiene al principio di libertà personale, garantito dall'art. 13 della Costituzione, che la consegna di rigore coinvolge (sentenza n. 17 del 1991). Inoltre la consegna di rigore è inflitta, seguendo una procedura semplificata, direttamente dal comandante di corpo o di ente, sentito il parere di una commissione consultiva nominata dal comandante stesso (artt. 66 e 67 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545). È quindi evidente l'esigenza che siano altri a rappresentare le ragioni dell'incolpato di fronte all'autorità che determina la sanzione da irrogare ed alla quale il militare è, e continuerà ad essere, sottoposto.

L'adozione delle sanzioni di Stato è circondata da maggiori garanzie, sia per la composizione della Commissione di disciplina, al cui giudizio è sottoposto il sottufficiale (il quale ha anche la facoltà di ricusarne un componente), sia per il disegno del procedimento, non dissimile da quello previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), nel quale pure non vi è l'obbligo per l'impiegato di farsi assistere da un difensore (si veda, ancora, la sentenza n. 17 del 1991).

In riferimento all'art. 24 della Costituzione, è da rilevare che il diritto di difesa non si estende, nel suo pieno contenuto, oltre la sfera della giurisdizione, sino a coprire ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, nel quale tuttavia deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca un nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona (sentenze n. 71 e n. 57 del 1995), quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale.

Il contraddittorio e la possibilità di difesa non implicano l'obbligatorietà dell'assistenza di un difensore, anche se il legislatore potrebbe opportunamente, nella sua discrezionalità, prevederla, seguendo un modello di più elevata garanzia.

Del resto, le norme esplicative per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di Stato nei procedimenti a carico dei sottufficiali, emanate, in applicazione della legge n. 599 del 1954, dal Ministro per la difesa con decreto del 15 settembre 1955, interpretano ed intendono attuare nella prassi amministrativa la prescrizione dell'art. 73 della legge nel senso che il presidente della Commissione di disciplina «provvede ad interpellare il giudicante perché dichiari per iscritto, ed entro dieci giorni, se e da quale ufficiale in servizio intenda essere assistito» e che, «qualora il giudicante non abbia rinunciato al diritto di farsi assistere ma non abbia scelto il proprio difensore, questo è designato d'ufficio» (§ 6 della sezione II del capo IV). È dunque previsto che sia assicurata un'assistenza difensiva, rinunciabile solo in modo esplicito dall'interessato, anche in caso di inerzia di quest'ultimo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, della legge n. 599 del 1954 non è pertanto fondata, in relazione ad entrambi i parametri di valutazione indicati dal giudice rimettente.

3. — Fondato è invece il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui non consente al difensore, nominato dall'interessato o designato dal presidente della Commissione di disciplina, di intervenire dinanzi alla Commissione stessa quando il sottufficiale nei cui confronti si procede rimanga assente.

La questione deve essere esaminata nel merito anche se il sottufficiale, convocato dalla Commissione e non presentatosi, non ha provveduto a nominare un ufficiale difensore. La mancanza della nomina, difatti, non esclude la rilevanza della questione, giacché tale omissione si inserisce in un contesto normativo che avrebbe determinato l'inutilità della nomina o della designazione d'ufficio di un ufficiale difensore. Questi, in base alla norma sottoposta a verifica di costituzionalità, non sarebbe potuto intervenire dinanzi alla Commissione di disciplina, essendo rimasto assente l'incolpato.

Il divieto di esplicare un mandato difensivo in assenza dell'incolpato si palesa del tutto irrazionale. Ammessa, difatti, la facoltà di farsi assistere da un difensore, l'effettività dell'attività difensiva non può essere condizionata alla condotta dell'incolpato nel procedimento. Questi può legittimamente non comparire dinanzi alla Commissione di disciplina secondo una sua libera scelta, preferendo affidare a chi lo assiste l'enunciazione delle ragioni a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della propria posizione, senza che ne derivi una ingiustificata compressione delle attività difensive.

Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, ultimo periodo, della legge n. 599 del 1954, limitatamente alla parola «non», che immediatamente precede «è ammesso ad intervenire».

4. — Gli artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera d), della legge n. 599 del 1954 comprendono tra le sanzioni disciplinari di stato la perdita del grado per rimozione; stabiliscono inoltre, quale causa di rimozione, la violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione di disciplina.

Il giudice rimettente sottolinea la genericità della formula usata dal legislatore e ritiene violato il principio di legalità, per l'assenza di una definizione precisa e riconoscibile della fattispecie sanzionata. Invoca, quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, gli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione.

La prima di queste disposizioni costituzionali stabilisce un principio di necessaria e previa definizione legislativa degli illeciti, attribuendo forza di vincolo costituzionale ad un principio che caratterizza il diritto penale; ma non può trovare immediata estensione ad ogni campo di illecito, dovendo l'art. 25, secondo comma, della Costituzione essere interpretato in necessario collegamento con il primo comma dello stesso articolo, che si riferisce alla materia penale e non copre quindi la materia degli illeciti disciplinari (sentenza n. 100 del 1981; ordinanza n. 541 del 1988):

Tuttavia il principio che è alla base di tale disposizione, diretto a garantire la persona da arbitrarie sanzioni suscettibili di incidere su valori costituzionalmente tutelati, se non consente la trasposizione della penetrante esigenza di protezione propria della sfera penale — che, toccando la libertà personale, impone la puntuale e completa definizione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni —, richiede che anche nell'esercizio di altri poteri autoritativi, quali quelli propri della pubblica amministrazione in materia disciplinare, i comportamenti suscettibili di sanzione siano definiti in base alla legge. Può permanere un ambito di elasticità nella puntuale configurazione e nella determinazione delle condotte sanzionabili, ma è sempre necessario, anche in coerenza con il principio di imparzialità dell'amministrazione, che esse siano riferibili a principi enunciati da disposizioni legislative o enucleabili dai valori che ispirano nel loro complesso le regole di comportamento che caratterizzano la scala di doveri propri della funzione esercitata.

Per quanto riguarda la perdita del grado per rimozione, prevista per i sottufficiali dalla disposizione denunciata, il riferimento ai «motivi disciplinari» indicati dall'art. 60, primo comma, numero 6), della legge n. 599 del 1954 si integra con l'indicazione della responsabilità per «atti incompatibili con lo stato di sottufficiale», richiesta dall'art. 67 della stessa legge per la sottoposizione a Commissione di disciplina. Pur se è da auspicare una più stringente definizione legislativa, che adegui le garanzie per le sanzioni di stato al livello di definizione degli illeciti ora delineato dalle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e dal regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986), le disposizioni denunciate, il cui contenuto descrittivo dei comportamenti sanzionabili si combina con quanto previsto dall'art. 67 della legge n. 599 del 1954, non attingono alla rottura del principio di legalità e non determinano violazione dell'imparzialità dell'amministrazione. Gli atti di cui il sottufficiale si sia reso responsabile — nel caso oggetto del giudizio principale la diserzione — devono essere «incompatibili con il suo stato», tali cioè da non garantire l'adempimento dei propri doveri e da non consentire il permanere del rapporto. Si impone quindi, nel giudizio della Commissione di disciplina e nel provvedimento che accerta la consistenza dell'addebito, una motivazione tanto più rigorosa ed esauriente, quanto meno specifica è la formula che descrive i comportamenti sanzionati, di modo che si possa esercitare quel più penetrante sindacato di legittimità da parte del giudice, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa proprio con riferimento ai provvedimenti disciplinari per i militari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, primo comma, ultimo periodo, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alla parola «non», che immediatamente precede «è ammesso ad intervenire»;

2) dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6) e 63, lettera d), della legge 31 luglio 1954, n. 599, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 357

Sentenza 13-24 luglio 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Sanità pubblica - Regione Campania - Ripiano della maggiore spesa farmaceutica accertata per l'anno 1992 nella provincia di Salerno - Autorizzazione per la giunta regionale a provvedervi con anticipazione di cassa da estinguersi mediante accensione di mutuo - Riapprovazione della legge, da parte del consiglio regionale, in seguito a rinvio del Governo con richiesta di riesame, a maggioranza semplice, anziché, comune richiesto per le leggi, come quella impugnata, «non nuove», a maggioranza assoluta - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altro motivo di incostituzionalità dedotto.

(Legge regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995).**(Cost., art. 127, quarto comma, e 81, quarto comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995 dal Consiglio regionale recante «Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatesi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1995, depositato in cancelleria il 28 marzo 1995 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avvocato Sergio Ferrari per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso depositato il 28 marzo 1995 (Reg. ric. n. 15 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge regionale della Campania, riapprovata il 2 marzo 1995, recante «Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatesi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992». Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'art. 81 della Costituzione, dal quale discende «l'obbligo di prevedere l'entità della spesa (anche con riguardo agli interessi passivi da affrontare per ripianare la spesa) ed i mezzi di copertura finanziaria».

2. — Costituendosi in giudizio, la Regione Campania resiste eccependo che il testo oggetto di ricorso, erroneamente reputato il medesimo di quello già approvato, sarebbe in realtà un nuovo testo, adeguato ai rilievi sollevati dal Governo. Si tratterebbe, pertanto, non di una riapprovazione del medesimo provvedimento, ma di una legge nuova, come risulta, oltre che dalla testuale espressione adottata dal Presidente del Consiglio regionale nella seduta del 2 marzo 1995, anche dalla circostanza che la delibera non è stata riapprovata a maggioranza assoluta. L'asserita violazione dell'art. 81 della Costituzione sarebbe insussistente, dal momento che nella legge impugnata risultano determinati la somma della maggiore spesa, il modo per provvedere al ripiano, il mezzo per estinguere l'anticipazione, il termine dell'estinzione, la forma della copertura.

3. — In prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha presentato una memoria per contrastare le eccezioni della difesa regionale osservando.

a) «non è esatto» che la legge riapprovata sia «nuova» rispetto a quella approvata con la prima deliberazione, contenendo appena «precisazioni non innovative ma al più integrative e specifiche»;

b) il fatto che la nuova deliberazione sia stata adottata a maggioranza semplice non può costituire indice della sua novità, ma semmai della «inidoneità di tale approvazione a far acquisire al testo approvato forza e valore di legge»;

c) pur potendosi dubitare della ammissibilità della denuncia del testo riapprovato a maggioranza semplice avanti a questa Corte, sembra preferibile la soluzione affermativa, atteso che la legge n. 87 del 1953 (art. 31, comma 1) «non indica, come necessario presupposto per l'impugnazione, l'approvazione a maggioranza assoluta» e che detta circostanza non può costituire «una preclusione processuale»;

d) la legge impugnata, mentre indica, all'art. 1, comma 1, l'entità della maggiore spesa da ripianare, «non quantifica gli oneri accessori per interessi passivi», né indica i mezzi di copertura e, all'art. 1, comma 2, prevede, a copertura, «modalità del tutto generiche ed imprecise».

Considerato in diritto

1. — Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania, riapprovata dal Consiglio regionale il 2 marzo 1995, recante «Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992». Il provvedimento impugnato, dopo aver previsto (art. 1, comma 1) che la Giunta regionale è autorizzata a ripianare la maggiore spesa farmaceutica di lire 120 miliardi accertata per l'anno 1992 nella Provincia di Salerno, «con anticipazione di cassa sulle giacenze disponibili presso la propria Tesoreria», dispone (comma 2) che «la predetta anticipazione di cassa verrà estinta entro il 31 dicembre 1995 con l'accensione di mutuo di pari importo con oneri a carico della Regione a decorrere dal 1° gennaio 1996 che troveranno copertura negli stati di previsione della spesa del bilancio 1996 e successivi utilizzando quota parte delle risorse finanziarie libere della Regione».

2. — In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione sollevata dalla Regione resistente, nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile trattandosi non di riapprovazione del medesimo testo legislativo, ma di una legge nuova.

L'eccezione non è fondata.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 359 del 1994 e 497 del 1992), ai fini dell'impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e modalità, deve considerarsi come «non nuova» una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata dal Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo (preambolo, formula promulgativa); mentre, sempreché si resti nell'ambito di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata va considerata come «nuova», ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nell'ipotesi (inversa) in cui il legislatore, in sede di riesame, abbia apportato modificazioni, ovviamente comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel rinvio governativo.

Nel caso di specie le modificazioni attengono alle parti censurate di un testo legislativo che è stato riapprovato dal Consiglio regionale in una seduta che recava all'ordine del giorno, come risulta dal relativo verbale in data 2 marzo 1995, il riesame del provvedimento legislativo concernente il ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno nell'anno 1992». E questo dopo che, in sede di rinvio, era stata rilevata la mancata quantificazione degli oneri per interessi e la non conformità all'art. 81 della Costituzione delle modalità di copertura della spesa.

Si deve, d'altro canto, convenire con il ricorrente che la riapprovazione della legge a maggioranza semplice non è di per sé ostativa alla proposizione del gravame, in quanto, ad opinare diversamente, una ipotesi, quale quella di cui al presente ricorso, si dovrebbe considerare sottratta al giudizio in via principale davanti a questa Corte.

3. — Va rilevato, piuttosto, che la mancata riapprovazione della legge con la maggioranza richiesta dall'art. 127, quarto comma, della Costituzione, sebbene non sia stata dedotta come motivo di ricorso, ha formato oggetto di contestazione e discussione fra le parti.

In relazione a ciò, la Corte ritiene che a prescindere dalla questione della lamentata violazione dell'art. 81 della Costituzione — per la quale invero di non poco peso appaiono le censure di inadeguata quantificazione e copertura degli oneri avanzate dal ricorrente — quel che assume qui preminente rilievo è il vizio derivante dal mancato rispetto del già menzionato art. 127, quarto comma, della Costituzione. Ciò che vale a comportare, di per sé ed a prescindere da ogni altra considerazione, la declaratoria di illegittimità della legge impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Campania riapprovata il 2 marzo 1995 avente ad oggetto «Ripiano della maggiore spesa farmaceutica verificatasi della Provincia di Salerno nell'anno 1992».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0960

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 39

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 luglio 1995
(della regione autonoma Valle d'Aosta)*

Lavori pubblici - Previsione della nomina di un coordinatore unico di lavori pubblici da eseguire nel triennio di attuazione degli interventi accanto alla figura del responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione dei medesimi previsti originariamente dall'art. 7, legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Indebita invasione della competenza della regione in materia di lavori pubblici - Riferimento al ricorso 39/1994 presentato dalla stessa regione ricorrente avverso la legge n. 109/1994.

(D.-L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., art. 116, statuto della Valle d'Aosta artt. 2 e 4).

Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, sig. Dino Vierin, debitamente autorizzato in forza di delibera della giunta regionale n. 5330 del 30 giugno 1995, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura per atto notar Ottavio Bastrenta di Aosta del 30 giugno 1995, rep. 16208 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on.le Presidente del Consiglio *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonché presso l'avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 2 giugno 1995 n. 216 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, parte I, n. 127 del 2 giugno 1995.

IN FATTO

Il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 è intervenuto ad integrare e modificare la legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella quale si erano dovuti a suo tempo registrare vari profili di illegittimità costituzionale per la violazione dell'art. 116 Cost. e dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi artt. 2, 4, 43 e 46, profili di illegittimità che la ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta ha provveduto a far valere con altro ricorso, attualmente pendenti avanti codesta ecc.ma Corte costituzionale (ricorso n. 39/94).

Il decreto-legge n. 101 del 1995 è stato convertito, a sua volta con modifiche, della legge 2 giugno 1995, n. 216. Fra le modifiche introdotte dalla legge di conversione nel decreto-legge n. 216, se ne riviene una, che, novellando l'art. 7 della legge n. 109 del 1994, inserisce un art. 4-*bis* nel decreto, norma che incide illegittimamente sulla sfera di autonomia della ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta.

In particolare, il primo comma dell'art. 4-*bis* del decreto sostituisce il comma 1 del citato art. 7 della legge n. 109 del 1994, nei termini di seguito riportati: «I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonché un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso».

IN DIRITTO

1. — Occorre premettere che dal tenore dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 109 del 1994, richiamato dalla disposizione oggetto del presente ricorso, sembra doversi ritenere che il legislatore statale abbia inteso vincolare anche le regioni autonome, ivi compresa la ricorrente regione autonoma Valle d'Aosta.

Ciò premesso si constata che la norma in esame viene chiaramente ad incidere sulla materia dei lavori pubblici, che appartiene alla competenza normativa primaria della regione ricorrente, ai sensi dell'art. 2, lett. f) dello Statuto di autonomia speciale.

Inoltre la normativa in questione viene ad aggravare l'invasione della sfera di autonomia regionale che il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 già operava sulle competenze in materie amministrative che alla Regione spettano in via esclusiva in base all'art. 4 dello stesso statuto regionale, comprimendo la potestà regionale di organizzazione degli uffici regionali, di cui all'art. 2.

Infatti, il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 già incidere sulle competenze in materia amministrativa che alla Regione spettano in via esclusiva in base all'art. 4 dello stesso statuto regionale, comprimendo la potestà regionale di organizzazione degli uffici regionali, di cui all'art. 2 dello stesso statuto. Infatti, il testo originario dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994 (oggetto di specifica doglianza avanti codesta ecc.ma Corte con il menzionato ricorso n. 39/94) prevedeva la nomina di un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione del lavoro, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi.

Come si è evidenziato in narrativa, il testo novellato dell'art. 7 della legge 109, come recato dalla legge impugnata, introduce un *quid pluris*, prevedendo altresì la nomina di un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi. Tale previsione esula dai limiti della mera funzione amministrativa e, a maggior ragione, dai limiti insiti nella legge n. 241 del 1990 da essa richiamata. Essa finisce per imporre alla regione una forma di organizzazione della sua attività, che incide anche sulle decisioni politiche della regione stessa e limita fortemente l'autonomia regionale.

Il tutto si colloca in un quadro normativo (segnato in particolare già dalle altre disposizioni della legge n. 109 del 1994, oggetto della precedente impugnazione), che, dal punto di vista del contenuto, non si limita a vincolare con norme fondamentali il legislatore regionale, ma finisce con l'eliminare qualsiasi spazio alla normativa (e quindi alla stessa autonomia) regionale.

È da aggiungere che il margine di autonomia normativa ed amministrativa della Regione ricorrente in materia di lavori pubblici, quale garantito dallo statuto, è destinato ad essere ulteriormente compromesso dall'emanando regolamento delegificante, previsto dall'art. 3 della disciplina impugnata, regolamento chiamato a definire in maniera ancora più dettagliata la materia dei lavori pubblici, di guisa che al potere normativo della regione ricorrente viene lasciato un margine sostanzialmente inesistente e praticamente ridotto alla sola emanazione di leggi di spesa.

Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 2 giugno 1995, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, parte I, n. 127 del 2 giugno 1995, con particolare riguardo al suo articolo 1 ed al suo allegato, lì dove — introducendo nel decreto convertito un art. 4-bis — modifica l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per violazione dell'art. 116 Cost. nonché per violazione dei principi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi art. 2 e 4, con ogni relativa conseguenza e con ogni commessa pronunzia.

Roma, addì 1º luglio 1995

Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

N. 40

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 1995
(della provincia autonoma di Bolzano)*

Agricoltura - Attuazione degli artt. 8 e 9 regolamento C.E.E. n. 2092/91 in materia di produzione agricola agro-alimentare con metodo biologico - Disciplina analitica del controllo su tali attività nonché degli organismi ad esso preposti e del controllo sui medesimi - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, già disciplinata con legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12 - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previa intesa con la provincia di Bolzano - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 17 marzo 1995, n. 220, artt. 1, 2, 3 primo e terzo comma; 4, secondo, terzo e quarto comma; 5, primo comma; 6, secondo e terzo comma; 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma);

(Cost., art. 76, statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 21 art. 9, n. 3 e art. 16).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale p.t. dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3371 del 26 giugno 1995, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 26 giugno 1995, rogata dal vice segretario generale della giunta avv. Giovanni Salghetti Drioli (rep. n. 17591) — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz., e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante «Attuazione degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico», nel suo complesso, e con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, commi primo e terzo; 4, commi secondo, terzo e quarto; 5, comma primo; 6, commi secondo e terzo; 8, commi primo e quinto.

FATTO

1. — La provincia autonoma di Bolzano ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di «agricoltura», ai sensi degli artt. 8, n. 21, c 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (nonché competenze concorrenti in materia di «commercio» ai sensi dell'art. 9, n. 3. Tali competenze sono nella piena disponibilità della provincia, anche a seguito della emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto, contenute soprattutto nel d.P.R. 23 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione statuto della regione T.-A.A. in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); e poi anche dal d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione T.-A.A. ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Merita anche di essere ricordato, in particolare che l'art. 6 del d.P.R. n. 526/1987 ha riconosciuto che spetta alla stessa provincia; nelle materie di competenza propria, «di provvedere all'attuazione dei regolamenti della comunità economica europea, ove questi richiedono una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione».

La provincia autonoma di Bolzano ha ampiamente esercitato le suddette competenze, stabilendo una organica disciplina legislativa in materia di agricoltura. Una disciplina che spesso ha anche anticipato taluni interventi del legislatore nazionale e della stessa Comunità economica europea.

Quest'ultimo è il caso, fra gli altri, della disciplina stabilita dalla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 12, recante «Norme per la regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata». In particolare per quanto riguarda la «agricoltura biologica (consistente — secondo l'art. 1, secondo comma, della legge provinciale — nella «produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per i quali sussiste la garanzia di essere stati ottenuti senza l'impiego di prodotti chimico-sintetici)», la legge provinciale ha stabilito i requisiti e le tecniche agricolo-biologiche che debbono essere impiegati dalle aziende agricole di produzione o di trasformazione perché esse possano considerarsi come aziende «biologiche» (artt. 2, 3 e 4); ha istituito una «Commissione provinciale per l'agricoltura biologica» che ha il compito di garantire la funzionalità tecnico-scientifica ed operativa degli interventi previsti dalla legge (art. 5), e che in particolare ha il compito di stabilire le disposizioni sull'uso delle sostanze consentite (art. 3, secondo comma), di stabilire i prodotti agricoli per i quali può essere concesso il marchio di protezione, di decidere sulle iscrizioni e cancellazioni delle aziende biologiche in appositi albi, ecc. (art. 6); ha appunto istituito l'albo delle aziende agricole biologiche e quello delle aziende di trasformazione biologica, disciplinando i requisiti e le

procedure di iscrizione (art. 7), e gli obblighi che incombono sulle aziende iscritte (art. 8); ha disciplinato il rilascio e l'utilizzo del marchio di protezione («prodotto biologico controllato») che — a determinate condizioni e previ controlli — può essere utilizzato sui loro prodotti dalle aziende iscritte negli albi (art. 14); ha disposto finanziamenti ed incentivi di vario genere a favore dell'agricoltura biologica (art. 26).

2. — Successivamente alla entrata in vigore della suddetta legge provinciale n. 12/1991, la CEE è intervenuta in materia con il regolamento n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, che ha dettato norme in ordine «al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari».

Con tale regolamento la CEE — avendo fra l'altro considerato la sempre maggiore richiesta da parte dei consumatori di prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici, il fatto che a seguito di ciò vengano immessi sul mercato prodotti recanti indicazioni che informano l'acquirente o lo inducono a ritenere che essi sono stati ottenuti con metodi biologici o senza l'impiego di prodotti chimici di sintesi, che alcuni Stati membri hanno già introdotto disposizioni regolamentari e controlli concernenti l'utilizzazione di tali indicazioni, che è necessario un quadro normativo comunitario in materia di produzione di etichettatura e di controllo anche per garantire la concorrenza, che debbono essere stabiliti nell'interesse dei produttori e degli acquirenti dei prodotti che recano indicazione concernenti il metodo di produzione biologico dei principi minimi che devono essere soddisfatti affinché i prodotti possono essere presentati con tali indicazioni — ha stabilito cosa si debba intendere per metodo di produzione biologico (art. 6) e quali sono i prodotti cui il regolamento è applicabile (artt. 1 e 2), ha disciplinato le condizioni e le modalità delle etichettature e pubblicità dei prodotti che facciano riferimento al metodo di produzione biologico (art. 5 e 10), e, fra le altre cose, ha in particolare disciplinato i controlli sugli operatori che producono, preparano od importano da un paese terzo i prodotti agricoli biologici (artt. 8 e 9). A quest'ultimo riguardo il regolamento prevede in particolare la notifica delle suddette attività da parte degli operatori alle autorità competenti ed agli organismi designati degli Stati membri (art. 8, n. 1 e 2); stabilisce che gli Stati membri debbono instaurare un sistema di controllo sugli operatori che deve essere gestita «da una o più autorità di controllo designate c/o da organismi privati riconosciuti» (art. 9 n. 1); che tale sistema di controllo deve comprendere almeno le misure di controllo e precauzionali indicate nell'allegato terzo (art. 9 n. 3); e che per l'attuazione di un sistema di controllo affidato ad organismi privati gli Stati membri debbono designare un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi (art. 9, n. 4).

Per quanto riguarda ancora in particolare gli artt. 8 e 9, sul sistema di controllo, l'art. 16, n. 2, del Regolamento stabiliva che «Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro il termine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento».

3. — Poiché non spetta allo Stato, ma esclusivamente alla provincia autonoma di Bolzano, nelle materie di propria competenza, di provvedere all'attuazione dei regolamenti della CEE, nel caso questi abbisognino dell'emanazione di un'ulteriore normazione integrativa, o di un'attività amministrativa di esecuzione (secondo quanto espressamente stabilito dal citato art. 6 del d.P.R. n. 526/87), non può esservi dubbio sul fatto che spetta appunto alla Provincia (in quanto autorità competente all'interno dell'ordinamento italiano) il compito di «mettere in applicazione», ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del regolamento CEE n. 2092/91 le norme sul sistema di controllo contenute negli artt. 8 e 9 del medesimo regolamento. È ciò che la provincia autonoma di Bolzano si è già accinta a fare, in particolare mediante la predisposizione di un disegno di legge regionale recante nuove norme sulla agricoltura biologica, adeguate al regolamento CEE n. 2092/91, e dirette ad abrogare e sostituire parte della vigente legge provinciale n. 12/1991 (il testo del disegno di legge, che si depositerà, è attualmente all'esame della giunta provinciale).

È però accaduto che, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio u.s. sia stato pubblicato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, emanato in base all'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993), recante delega al Governo per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91.

Tale decreto legislativo contiene una analitica disciplina del controllo sulle attività di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico, nonché degli organismi ad esso preposti e del controllo sui medesimi.

Si tratta di una disciplina assai minuziosa, volta a disciplinare anche nei dettagli ogni aspetto della materia. Una disciplina che, per ciò che soprattutto rileva ai fini del presente atto, è inequivocabilmente rivolta anche alle province autonome di Trento e Bolzano (che infatti sono espressamente richiamate in numerose disposizioni: per es. art. 2, secondo comma; 4, secondo e terzo comma; 5, primo comma; 6, primo comma; ecc.); e si pone anche come disciplina legislativa direttamente applicabile all'interno degli ordinamenti provinciali (dunque con caratteri divergenti rispetto anche allo schema dei rapporti fra legislazione statale e provinciale stabilito dalle norme d'attuazione contenute nell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266).

Ma tale decreto legislativo, nel suo complesso e con riferimento alle disposizioni indicate in epigrafe e che passeremo ora ad esaminare, è gravemente lesivo delle competenze costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, che pertanto lo impugna per i seguenti motivi di:

DIRITTO

1. — Violazione delle competenze costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui agli artt. 8, n. 21, 9 n. 3, 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (spec. d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 6 d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, ed art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266). Violazione del principio di leale collaborazione.

Il decreto legislativo impugnato è complessivamente lesivo delle competenze provinciali indicate in epigrafe perché il suo impianto complessivo è inficiato da un vizio di fondo. Poiché spetta alla provincia provvedere all'attuazione dei regolamenti comunitari nelle materie di competenza propria (art. 6 d.P.R. n. 526/1987), lo spazio per un intervento dello Stato in materia è estremamente ridotto, e comunque non può validamente fuoriuscire dai seguenti binari. Se (come sembra essere) la disciplina del regolamento comunitario è sufficientemente dettagliata, si da non abbisognare di una ulteriore disciplina legislativa interna, allora spetta alla provincia ricorrente provvedere all'attività amministrativa di esecuzione, e lo Stato potrà legittimamente intervenire solo mediante atti di indirizzo e coordinamento (purché questi siano adottati nelle forme ed in presenza dei presupposti prescritti per tali atti: si richiama al riguardo la precedente sentenza di codesta ecc.ma Corte n. 278/1993). Oppure, nel caso in cui la disciplina stabilita dal regolamento comunitario richieda per qualche aspetto una ulteriore normazione di diritto interno (da parte delle autorità competenti secondo l'ordinamento degli Stati membri), egualmente spetterebbe alla provincia ricorrente il compito di provvedere a legiferare in materia, ed in tal caso lo Stato (in base al richiamato art. 2 del decreto legislativo n. 266/92) potrebbe stabilire solo i «principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale», cui successivamente la legislazione provinciale dovrà essere «adeguata».

Ma nel caso in questione lo Stato ha agito diversamente. Esso non ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, né si è limitato a stabilire una disciplina legislativa di principio per indirizzare, nei limiti richiesti dalla disciplina comunitaria, la successiva legislazione provinciale. Ha invece dettato esso stesso una analitica ed esaustiva disciplina legislativa della materia, direttamente applicabile anche nell'ordinamento della provincia ricorrente e togliendo praticamente ogni spazio di intervento ulteriore per la legge provinciale. Sotto il profilo ora esaminato, il decreto legislativo impugnato è dunque nel suo complesso lesivo delle competenze provinciali, e quindi incostituzionale nella parte in cui pretenda di essere applicabile anche alla provincia ricorrente.

1.2. — Il decreto legislativo impugnato è però lesivo delle competenze provinciali anche sotto un ulteriore profilo, più strettamente collegato al modo in cui esso ha disciplinato la materia, ed allo specifico contenuto di sue singole disposizioni.

Il decreto impugnato, infatti, e informato a principi di assoluto centralismo: attribuisce in pratica esclusivamente al Ministero delle risorse agricole ogni potere rilevante in materia, relegando la provincia in un ruolo assolutamente secondario e subordinato; un ruolo comunque incompatibile con il fatto che nella materia in questione la provincia è titolare di una competenza addirittura esclusiva.

A questo punto, dunque, occorre passare ad esaminare analiticamente quelle disposizioni del decreto legislativo in questione che risultano essere più gravemente lesive delle competenze della provincia ricorrente, e che con il presente atto vengono quindi singolarmente impugnate.

In tal senso la prima disposizione che viene in evidenza e che si impugna, è quella contenuta nell'art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo impugnato individua nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali l'unica autorità italiana preposta al controllo, oltre che al coordinamento, delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione del regolamento CEE n. 2092/91.

Il controllo sulle attività in questione inerisce certamente alle funzioni amministrative esclusive appartenenti alla provincia. L'avocazione al Ministero della generalità dei poteri e delle responsabilità in ordine al controllo è dunque certamente lesivo delle competenze provinciali.

Nè tale avocazione potrebbe ritenersi imposta o giustificata dalla disciplina comunitaria. Questa, come sempre in tali casi, non può che rinviare all'ordine delle competenze quale è costituzionalmente stabilito all'interno dell'ordinamento degli Stati membri.

Ed infatti l'art. 9, n. 1, del regolamento CEE n. 2092/91 espressamente stabilisce che i singoli Stati «instaurano un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti...». Con una formula, dunque, che consente di tenere conto dei diversi regimi di competenze vigenti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri; e che nel caso dell'Italia, dunque, consente che il controllo sia gestito da una pluralità di autorità di controllo, fra cui appunto non possono mancare le province autonome di Trento e di Bolzano, essendo queste titolari in materia di competenze esclusive.

1.3. — Artt. 2 e 3, commi primo e terzo.

Per motivi di ordine logico e di chiarezza espositiva conviene partire dall'art. 3 del decreto legislativo impugnato.

L'art. 3 attribuisce in esclusiva al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il potere di autorizzare gli organismi (privati) che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo biologico. Le relative istanze debbono essere presentate solo al Ministro (art. 3, primo comma), e solo ad esso spetta di provvedere su di esse (art. 3, terzo comma), previo parere di un altro organo dello Stato: il Comitato di valutazione degli organismi di controllo ex art. 2.

A sua volta l'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 istituisce e disciplina appunto il «Comitato di valutazione degli organismi di controllo», cui in particolare è affidato in esclusiva il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo ex art. 3. Tale comitato è un organo statale, i cui 9 membri sono tutti nominati dal Ministro delle risorse agricole, e sono in prevalenza (sei su nove) funzionari ministeriali (art. 2, secondo comma), e di cui presidente e segretario sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole. Regioni e province autonome hanno in tale comitato una voce assai limitata: il terzo comma dell'art. 2 prevede infatti che l'organo è integrato di volta in volta con un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui il richiedente l'autorizzazione ha dichiarato di essere presente con proprie strutture.

Anche tale disciplina, per il suo carattere rigidamente accentratore, risulta lesiva delle competenze esclusive spettanti in materia alla provincia ricorrente, fra cui è compreso anche il potere di autorizzare gli organismi privati di controllo che intendono operare nel suo territorio.

Si osservi che l'accentramento di tale potere nelle sole mani del Ministero delle risorse agricole non può ritenersi necessario o giustificato dal fatto che (ai sensi dell'art. 3, terzo comma) gli organismi autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Infatti anche quest'ultima è una scelta fatta dal legislatore delegato che non trova alcun fondamento nella disciplina comunitaria. Nulla impediva di riconoscere agli organismi una competenza territorialmente limitata ad una regione o provincia autonoma (comunque non estesa all'intero territorio nazionale) e così lasciare alla provincia ricorrente il potere di autorizzare gli organismi operanti nel suo territorio.

La lesione della competenza della provincia ricorrente non può neppure ritenersi esclusa per il fatto che un suo rappresentante partecipa al Comitato ex art. 2 quando si tratta di esprimere pareri su richieste di autorizzazione che la interessano (o per il fatto che tre dei nove membri del Comitato sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418). Anzi, a tale proposito la disciplina in questione appare incostituzionale anche sotto un ulteriore profilo: quella della violazione del principio di leale collaborazione che comunque presiede ai rapporti fra Stato e provincia autonoma nelle materie in cui vi sia concorso delle competenze e responsabilità dei due enti.

Tale principio risulta infatti violato, in primo luogo, perché il Comitato fornisce un semplice parere non vincolante, restando integralmente al Ministero il potere di decidere sulla richiesta di autorizzazione. Se anche si trattasse di un parere della provincia ciò non basterebbe ad evitare la lesione della sua competenza esclusiva in materia (secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte: sent. n. 517/87).

Ma nel caso in questione il parere non è della provincia, ma di un organo collegiale dello Stato nel quale la provincia ha una limitatissima rappresentanza.

Ne risulta perciò violato anche il principio di leale collaborazione (il che non sarebbe se, per esempio, fosse stata prevista una intesa fra Stato e provincia), e comunque confermata la incostituzionalità della disciplina stabilita (oltre che dall'art. 2) anche dall'art. 3 del decreto legislativo impugnato.

1.4. — Art. 4, commi secondo, terzo e quarto.

L'art. 4 contiene la disciplina della vigilanza sugli organismi di controllo, una disciplina che mantiene quelle caratteristiche di esasperato accentramento già viste in relazione agli artt. 2 e 3.

Il secondo comma dell'art. 4 afferma che la vigilanza «è esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza».

In realtà, anche qui il ruolo delle regioni e province autonome più nominale che reale, ed il potere di vigilanza, nella sua sostanza, resta ben saldo nelle sole mani del Ministero.

Infatti, l'unica misura sanzionatoria prevista nei confronti degli organismi di controllo vigilati è la revoca dell'autorizzazione (commi tre, quattro e cinque dell'art. 4), ma il potere di disporre la revoca è attribuito dal decreto delegato impugnato solo al Ministro, anche qui sentito il parere del Comitato di valutazione ex art. 2 (art. 4, sesto comma). Alle regioni e province autonome è riconosciuto (oltre alla già esaminata partecipazione al Comitato) solo un potere di «proposta» al Ministro della revoca dell'autorizzazione (proposta, ovviamente, non vincolante e che non preclude la possibilità che il Ministro proceda autonomamente, pure in mancanza di una proposta).

È chiaro, dunque, come la disciplina dell'art. 4 abbia attribuito un ruolo assolutamente preponderato al Ministro anche per ciò che concerne la vigilanza ed il potere di revoca delle autorizzazioni, relegando la provincia ricorrente in un ruolo del tutto secondario (l'eventuale proposta di revoca), assolutamente insufficiente ad evitare la lesione delle sue competenze esclusive in materia, che ovviamente ricomprendono anche la vigilanza sugli organismi di controllo operanti nel suo territorio.

Anche qui, inoltre, si deve lamentare pure la violazione del principio di leale collaborazione, il cui rispetto avrebbe comportato che almeno il decreto delegato stabilisse anche per l'esercizio del potere ministeriale di revoca il raggiungimento di una previa intesa con la provincia ricorrente.

1.5. — Art. 5, primo comma.

Anche l'art. 5 manifesta quel carattere di eccessivo accentramento che caratterizza tutta la disciplina del decreto delegato impugnato. Tale articolo (al primo comma) stabilisce infatti che gli organismi di controllo debbono trasmettere annualmente sia al Ministero che alle regioni e province autonome interessate il «piano» sulla base del quale intendono fare i controlli previsti dalle norme comunitarie. Esso, però, riconosce solo al Ministro (sia pure d'intesa con la regione o provincia autonoma interessata) in potere di formulare in ordine al piano «filievi ed osservazioni» che sono vincolanti nei confronti dell'organismo di controllo, il quale infatti — come dice la disposizione impugnata — dovrà tenere conto «delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero».

Il fatto che, dunque, solo il Ministero (e non anche la provincia ricorrente che vanta in materia una competenza esclusiva) possa richiedere ed imporre modifiche al piano costituisce una evidente lesione delle competenze provinciali e determina la incostituzionalità, per questa parte, della disciplina contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo impugnato.

1.6. — Art. 6, secondo e terzo comma.

In base al secondo comma dell'art. 6 gli operatori che svolgono attività di importazione (ed in base al terzo comma nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da paesi terzi non in regime di equivalenza) sono tenuti ad inviare la notifica di tale attività solo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (copia della notifica è trasmessa anche all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore fa riferimento).

Anche tale disciplina è lesiva delle competenze provinciali, ed incostituzionale, perché stabilisce che la notifica venga fatta al Ministro, anziché alla provincia autonoma di Bolzano (quando si tratti di importatori che operano nel suo territorio).

Comunque la disposizione impugnata avrebbe dovuto almeno prevedere che la notifica andasse fatta anche alla Provincia ricorrente.

1.7. — Art. 8, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto.

L'art. 8 del decreto legislativo impugnato stabilisce, al primo comma, che le regioni e le province autonome debbono stabilire degli elenchi di operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: «produttori agricoli», «preparatori» e «raccoltori dei prodotti spontanei». Nei commi successivi l'art. 8 stabilisce una minuziosa disciplina di tali elenchi e sezioni, dell'accesso agli elenchi ed impone alle regioni e province autonome di trasmettere annualmente al Ministero gli elenchi stessi ed i relativi aggiornamenti.

La disciplina legislativa sulla organizzazione degli elenchi in questione rientra, evidentemente, nella competenza esclusiva della Provincia ricorrente. Già la vigente legge provinciale n. 12/1991 aveva istituito e disciplinato l'albo delle «aziende agricole biologiche» e l'albo delle «aziende di trasformazione biologica» (art. 7 ss.); ed il disegno di legge

provinciale già citato, in corso di approvazione, prevede anch'esso (art. 7 ss.) una nuova disciplina dell'albo provinciale delle aziende biologiche, conforme al regolamento CEE n. 2092/91, articolato in tre distinte sezioni: «aziende agricole in conversione biologica», «aziende agricole biologiche», ed «aziende di trasformazione biologica» (oltre che la diversa articolazione dell'albo vi sono anche ulteriori differenze fra la disciplina del disegno di legge provinciale e quella impugnata).

Trattandosi, dunque, di materia di esclusiva competenza provinciale l'art. 8 non può imporre alla provincia di istituire ed organizzare gli elenchi secondo un modello che lo stesso art. 8 stabilisce in modo rigido e dettagliato. Un modello che non corrisponde ad alcuna norma del regolamento comunitario, che possa valere e giustificare tale imposizione.

La disciplina dell'art. 8 ed il vincolo che con essa si vorrebbe imporre alla potestà legislativa provinciale non sono neppure giustificati dal fatto che il successivo art. 9 istituisce l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, del quale fanno parte anche gli operatori iscritti negli elenchi regionali e provinciali. Infatti l'istituzione di un elenco nazionale (di competenza dello Stato) non comporta certo che lo Stato acquisti la competenza a disciplinare anche gli elenchi regionali e provinciali.

Lo Stato può benissimo prevedere la iscrizione anche nell'elenco nazionale degli operatori iscritti nell'elenco della Provincia ricorrente, ma spetta solo a quest'ultima di disciplinare l'elenco provinciale (ed essendo questo pubblico non si giustifica neppure, a ben vedere, quel particolare obbligo di comunicazione annuale dell'elenco stabilito dal quarto comma dell'art. 8).

2. — Violazione delle competenze provinciali di cui alle norme statutarie e d'attuazione già indicate, anche in relazione al mancato rispetto dell'art. 76 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione.

L'art. 42 della citata legge 22 febbraio 1994, n. 146, nel delegare al Governo il potere di emanare le norme per dare attuazione agli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, aveva stabilito al secondo comma, lettera a), fra i principi e criteri direttivi vincolanti per il Governo ai sensi dell'art. 76 Cost., quello della «individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le regioni, per le attività amministrative e tecnico scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari». In relazione a ciò si deve dedurre un ulteriore profilo di incostituzionalità dell'art. 1 del decreto legislativo impugnato.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 220/1995, come già si è visto, ha stabilito che il Ministero delle risorse agricole è l'unica autorità preposta al controllo delle attività relative alla applicazione della disciplina comunitaria in materia di agricoltura biologica: con ciò violando le competenze spettanti in tale materia alla Provincia ricorrente. Ma la legge di delega aveva stabilito al riguardo un criterio direttivo costituzionalmente vincolante per il Governo: l'individuazione delle autorità di controllo andava comunque fatta dal Governo d'intesa con le regioni, e quindi (se il Governo ritiene che il decreto delegato riguarda anche le province autonome) d'intesa anche con la provincia ricorrente.

Ma tale intesa non c'è stata, né è stata richiesta dal Governo.

Pertanto le competenze della provincia ricorrente risultano violante anche per il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi della delega e dell'art. 76 Cost.

Si può peraltro aggiungere che, se anche non fosse stata richiesta dalla legge di delegazione, l'intesa sarebbe stata necessaria già in base al solo principio di leale collaborazione. Posto che la provincia ricorrente ha competenze esclusive in materia, lo Stato non poteva designare un'unica autorità di controllo di livello nazionale (escludendo autorità di controllo a livello locale: regionale e provinciale) se non ricercando previamente una intesa con la provincia, il che non è avvenuto. Pertanto, l'art. 1 del decreto legislativo impugnato è, anche sotto questo profilo, lesivo delle competenze provinciali ed incostituzionale.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare la incostituzionalità — nella parte in cui esso sia applicabile anche alla provincia autonoma di Bolzano — del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, in toto, e comunque in relazione alle specifiche disposizioni indicate in epigrafe.

Roma, addì 5 luglio 1995

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

N. 41

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 15 luglio 1995
(della provincia autonoma di Trento)*

Agricoltura - Attuazione degli artt. 8 e 9 regolamento C.E.E. n. 2092/91 in materia di produzione agricola agroalimentare con metodo biologico - Disciplina analitica del controllo su tali attività nonché degli organismi ad esso preposti e del controllo sui medesimi - Indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di regolamentazione e promozione dell'agricoltura biologica e della produzione integrata, già disciplinata con legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 - Violazione del principio di leale collaborazione - Eccesso di delega.

(D.lgs. 17 marzo 1995, n. 220, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10);

(Cost., art. 76; statuto Trentino-Alto Adige art. 8, n. 21, 9, n. 3, e 16).

Ricorso della Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta Provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 7288 in data 23 giugno 1995, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, L.go della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 27 giugno 1995, n. 60995 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, e dei relativi allegati, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 5 giugno 1995, e recante «attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico.

FATTO

Il regolamento CEE n. 2029/91 del 24 giugno 1991 disciplina il «metodo di produzione biologico di prodotti agricoli» e la «indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari».

Esso stabilisce le condizioni alle quali i prodotti agricoli vegetali non trasformati e i prodotti destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente da ingredienti di origine vegetale possono recare indicazioni concernenti il «metodo di produzione biologico» da cui provengono. A tal fine fissa le norme da seguire nella produzione (artt. 6 e 7); prescrive che gli operatori i quali producono o preparano i prodotti ai fini della commercializzazione devono notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro e assoggettare la loro azienda a controlli, gestiti da autorità designate dallo Stato o da organismi privati, riconosciuti ad opera di un'autorità designata dallo Stato membro (art. 9); stabilisce che infine gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'etichettatura, il metodo di produzione o la indicazione dello stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento medesimo (art. 12).

Con decreto del Ministro dell'Agricoltura 23 maggio 1992, n. 338, era stato dettato per l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento CEE, un regolamento, il quale identificava nel Ministero dell'Agricoltura l'autorità nazionale competente per gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa. Tale regolamento è stato però annullato da questa Corte, su ricorso di alcune regioni ordinarie, con la sentenza n. 278 del 1993, in quanto privo di fondamento legislativo.

Successivamente l'art. 42 della legge comunitaria per il 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146) ha incluso gli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2029/91 fra le disposizioni per la cui attuazione il Governo era delegato a dettare norme legislative, nel rispetto, oltre che dei criteri e dei principi direttivi generali stabiliti dall'art. 2 della stessa legge, di quelli più specifici enunciati nel secondo comma del medesimo art. 42.

Sulla base di tali deleghe è stato emanato il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220.

Tale decreto legislativo contiene però disposizioni costituzionalmente illegittime e lesive dell'autonomia della Provincia ricorrente, e dunque viene impugnato da questa per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I. Violazione del termine della delega.

Il decreto legislativo impugnato è stato emanato il 17 marzo 1995, ma pubblicato solo il 5 giugno successivo, quando ormai il termine della delega, di un anno dall'entrata in vigore della legge delegante n. 146 del 1994 (avvenuta il 19 marzo 1994) era largamente scaduto.

Benché la giurisprudenza di questa Corte abbia ammesso che per l'osservanza del termine della delega sia sufficiente che prima della scadenza il decreto venga emanato, anche se non pubblicato, è ben noto come questa conclusione sia messa in discussione da autorevole dottrina, la quale rileva in particolare che «in tal modo si viene a creare, fra l'emanazione e la pubblicazione dei decreti legislativi, un intervallo di durata imprevedibile, dal quale il Governo è naturalmente tentato di trarre profitto: fingendo il rispetto del termine della delegazione, là dove — in sostanza — si travalicano i limiti di tempo previsti dalla Camera, e talvolta si altera la stessa serie procedimentale di formazione delle leggi delegate» (PALADIN, Commento all'art. 76, in Commentario della Costituzione a cura di G. BRANCA, La formazione delle leggi, tomo, II, Bologna-Roma 1979, p. 25, e ivi, nota 2 a p. 24, 25, altri riferimenti). Si noti che l'intervallo fra emanazione e pubblicazione, che un tempo poteva essere utilizzato ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul decreto delegato (PALADIN, *op. cit.*, p. 25), oggi tanto meno si giustifica, dopo che l'art. 16 della legge n. 400 del 1988 ha sottratto i decreti legislativi delegati al controllo della Corte dei conti.

Già sotto questo assorbente profilo il decreto legislativo impugnato si presenta come illegittimo per violazione dell'art. 76 della Costituzione, violazione che ridonda in lesione dell'autonomia provinciale dal momento che la scadenza del termine produce, come è pacifico, il venir meno del potere sulla cui base il Governo ha emanato l'atto contestato.

2. — Violazione dei criteri della delega.

Il decreto impugnato attribuisce numerose funzioni amministrative al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: individua in detto Ministero l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione del regolamento comunitario (art. 1); attribuisce al Ministero il potere di autorizzare gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività di produzione agricola e di preparazione dei prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica (art. 3) nonché il potere di revocare l'autorizzazione (art. 4, sesto comma); attribuisce la vigilanza su tali organismi al Ministero, oltre che alle regioni e province autonome per le strutture ricadenti sul territorio di propria competenza (art. 4, secondo comma); individua nel Ministero l'autorità competente a ricevere il piano-tipo annuale dei controlli, e a formulare (sia pure d'intesa con le regioni e le province autonome interessate), i rilievi e le osservazioni cui l'organo di controllo deve adeguarsi (art. 5); prevede che presso il Ministero siano istituiti l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica e l'elenco degli organi di controllo autorizzati (art. 9, primo e terzo comma); attribuisce al Ministro il potere di procedere alla modifica e alla integrazione degli allegati al decreto, che specificano il contenuto delle domande di autorizzazione e della documentazione relativa (allegato I), i requisiti tecnici degli organismi di controllo e dei loro amministratori e rappresentanti (all. II), gli obblighi degli organismi di controllo (all. III), il contenuto dei modelli di certificazione a seguito delle ispezioni da parte degli organi di controllo (all. IV); i modelli da utilizzare per le notifiche delle attività di produzione, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione e i registri aziendali (all. V).

Ora, fra i criteri della delega, stabiliti dall'art. 2 della legge n. 146 del 1994, richiamato dall'art. 42, secondo comma, viene qui in rilievo quello di cui alla lettera *b*, secondo cui «nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1977, n. 616».

Tali norme, com'è noto, prevedono fra l'altro che spettano alle regioni (e dunque anche alle province autonome) «le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della comunità economica europea» (art. 6, primo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), e che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie» (art. 9, primo comma, legge n. 86 del 1989).

Le norme del decreto impugnato, che attribuiscono al Ministero funzioni amministrative — in materia che è di competenza esclusiva della provincia autonoma — appaiono dunque in contrasto con i criteri della delega.

Parimenti appare in contrasto con i criteri della delega l'art. 2 del decreto legislativo impugnato, che istituisce presso il Ministero il «comitato di valutazione degli organismi di controllo», stabilendone la composizione con membri in assoluta prevalenza di designazione di vari Ministeri (secondo comma). Infatti l'art. 2, lett. *a*), della legge n. 146 del 1994 (richiamato dall'art. 42, secondo comma) stabilisce che «le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative».

Più in particolare, poi, l'art. 1 del decreto impugnato viola i criteri della delega là dove individua nel Ministero «l'autorità preposta al controllo». Infatti l'art. 42, secondo comma, lett. a) della legge n. 146 del 1994 stabilisce che il decreto delegato debba provvedere alla «individuazione dell'autorità di controllo, d'intesa con le Regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari».

L'intesa dunque deve essere raggiunta sulla individuazione dell'autorità di controllo, e non basta che le Regioni e le Province autonome vengano ammesse a partecipare in qualche modo (in posizione peraltro secondaria e subordinata) alla pianificazione dell'attività di controllo, come fa l'art. 5 del decreto. Viceversa l'art. 1 opera unilateralmente la individuazione dell'autorità preposta al controllo, avendo solo ottenuto un generico parere della conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto, al di fuori di qualsiasi meccanismo di intesa.

La violazione dei criteri della delega comporta il contrasto del decreto impugnato con l'art. 76 della Costituzione, contrasto ridondante in lesione dell'autonomia della Provincia ricorrente.

3. — Violazione delle competenze della Provincia.

Diverse disposizioni del decreto impugnato ledono inoltre direttamente le competenze della Provincia ricorrente. Esse infatti dispongono in materia di produzione agricola, che è materia di competenza legislativa primaria e di competenza amministrativa esclusiva della ricorrente ai sensi dell'art. 8, n. 21 e dell'art. 16 dello statuto (oltre che di competenza concorrente della stessa, ai sensi dell'art. 9, n. 3 dello statuto, per quanto riguarda il «commercio»), nonché delle relative norme di attuazione. Tra cui queste ultime va richiamata in particolare quella di cui all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, ai cui sensi spetta alle Province, nelle materie ad esse attribuite dallo statuto, «provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunità economica europea ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attività amministrativa di esecuzione».

Infatti, come si è accennato:

a) l'art. 1 del decreto individua nel Ministero l'autorità preposta al controllo ed al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria;

b) l'art. 2 istituisce un apposito comitato di valutazione degli organismi di controllo;

c) l'art. 3 prevede che gli organismi i quali intendano svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola e della preparazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica devono essere autorizzati dal Ministero, sentito il comitato di cui all'art. 2. Si noti che gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale (art. 3, terzo comma); e che per di più si prevede tra i requisiti per ottenere l'autorizzazione quello che l'organismo abbia una «struttura organizzativa in almeno quattro Regioni o Province autonome», il che automaticamente esclude che possano esservi organismi di controllo autorizzati a base solo provinciale, ammettendosi solo organismi a carattere nazionale o comunque pluriregionale (all. II, parte I n. 6);

d) la vigilanza sugli organismi di controllo è attribuita al Ministero ed insieme alle Regioni e Province autonome (art. 4, secondo comma), ma queste ultime, nel caso in cui emerga che l'organismo non ha più i requisiti, possono solo proporre la revoca dell'autorizzazione, che è pronunciata — anche con riguardo ad una sola delle strutture — dal Ministro (art. 4, terzo, quarto e sesto comma);

e) i piani-tipo per l'attività di controllo sono trasmessi dagli organismi di controllo alle Regioni e Province autonome interessate e al Ministero: ma solo quest'ultimo, sia pure d'intesa con le Regioni e Province autonome interessate, può formulare rilievi ed osservazioni, cui l'organismo deve adeguarsi (art. 5, primo comma); onde la Provincia non potrebbe — senza l'adesione e l'iniziativa del Ministero — ottenere modifiche ai piani medesimi. Si aggiunga che le certificazioni del controllo eseguito devono essere effettuate secondo le norme e i modelli minuziosamente disciplinati dall'allegato IV del decreto;

f) anche la notifica dell'inizio dell'attività da parte degli operatori, pur effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma in cui è ubicata l'azienda, deve avvenire con le modalità di cui all'art. 6, primo comma, del decreto e secondo il modello stabilito nell'allegato V, punto 1, del decreto;

g) parimenti devono essere utilizzati i moduli di cui all'allegato V per la formulazione del programma annuale di produzione, delle relazioni di ispezione, dei registri aziendali (art. 7);

h) l'art. 8 del decreto prevede l'elenco regionale degli operatori, ma disciplinandone la formazione e la suddivisione (secondo e terzo comma); l'art. 9 prevede altresì elenchi nazionali degli operatori e degli organismi di controllo;

i) infine l'art. 10 demanda al Ministro il potere di modificare e integrare gli allegati al decreto, i quali, come si è visto, disciplinano minuziosamente le attività amministrative e di ispezione e stabiliscono, addirittura, la relativa modulistica.

È palese dunque che la Provincia autonoma è ridotta al rango di semplice esecutrice di talune attività amministrative, interamente guidate e disciplinate dal Ministero: con violazione delle sue competenze statutariamente attribuite alla Provincia medesima.

Si consideri che la Provincia ricorrente ha già dettato, con legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13, le «norme in materia di agricoltura biologica», in perfetta conformità alle norme comunitarie, disciplinando tra l'altro la formazione delle associazioni dei produttori (art. 5) cui è demandato lo svolgimento dei controlli (art. 13), nonché la formazione dell'albo delle aziende biologiche (art. 7).

Il decreto impugnato viene dunque a sovrapporsi alla legislazione provinciale vigente.

D'altra parte esso riferisce le proprie disposizioni anche alle Province autonome (cfr. artt. 4, 5, 6, 8); e dunque — salvo che potesse interpretarsi nel senso che esso non sia direttamente applicabile nella Provincia, ma imponga solo un ipotetico obbligo di adeguamento — esso appare in contrasto anche con l'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Peraltro anche un ipotetico obbligo di adeguamento non avrebbe fondamento statutario poiché, trattandosi di materia di competenza primaria della Provincia, non ne sussisterebbero i presupposti, dato che il regolamento comunitario si applica direttamente anche nella Provincia, e la legislazione provinciale è perfettamente adeguata alle norme comunitarie (e dunque le relative esigenze unitarie sono già interamente soddisfatte); e che le ulteriori norme dettate dal decreto non possono certo configurarsi come norme di «riforma economico-sociale».

P. Q. M.

La Provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 220, meglio indicato in epigrafe, in relazione all'art. 8, n. 21, all'art. 9, n. 3, e all'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione, con particolare riguardo all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e all'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, nonché in relazione all'art. 76 della Costituzione in riferimento all'art. 2, lett. a e b, e all'art. 42, comma 2, lett. a, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, all'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e all'art. 6, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Roma, 4 luglio 1995

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

95C0935

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCIÀ, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Horio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galletti (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTENURRO
Via delle Becherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 169/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portici, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Mariani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Cassale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLE
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCIERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCIUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
 - ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142
- ## EMILIA-ROMAGNA
- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
 - ◇ **CARRI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
 - ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Pescovado, 5
 - ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
 - ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
 - ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
 - ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
 - ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
 - ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
 - ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
 - ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

- ◇ **FRILUNI-VENEZIA GIULIA**
- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergeste)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 8/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodo
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 59
 - LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
 - CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
 - LIBRERIA MEDICHI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
 - LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
 - ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
 - ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
 - ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Piotrare
- ## LIGURIA
- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
 - ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
 - ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
 - ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
 - ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R
- ## LOMBARDIA
- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRISONI
Via Corridoni, 11
 - ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
 - ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
 - ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 108/A
 - ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Deludente, 32
 - ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
 - ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Maspelli, 4
 - ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
 - ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairini, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuizi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 415/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRERIA MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134

LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredoni, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 26

LIBRERIA FOHENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO I.L.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallati, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via dei Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Eturia-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27

LIBRERIA IL PINTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

LIBRERIA SESTANTE
Via Montanera, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macello, 37

◇ **PIATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62

LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 177/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'«Avviso d'asta».

Gli avvisi da inserire nel *Bollettino estrazione titoli* (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nel caso in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 6.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunci commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 102.000 L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 34.000 L. 40.000

Annunci giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 27.000 L. 32.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 13.500 L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nel prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nel prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 378.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV Serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 206.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 3 1 0 9 5 *

L. 2.600